

Firmato
digitalmente



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale [REDACTED] proposto da
Andrea Passiatore, rappresentato e difeso dall'avv. Angelo Fiore Tartaglia, con
domicilio eletto presso il suo studio in Roma, viale delle Medaglie d'Oro n. 266;

contro

Ministero della Difesa, in persona del Ministro p.t., n.c.;

per l'annullamento,

previa sospensione,

dei provvedimenti in date [REDACTED] e [REDACTED], con i quali il ricorrente
non è stato ammesso alla rafferma biennale e, conseguentemente, è stato posto in
congedo illimitato;

di tutti gli atti presupposti, consequenziali e connessi;

e per il riconoscimento

del diritto del ricorrente ad essere riammesso in servizio e, dunque, alla rafferma
biennale con la decorrenza giuridica già maturata;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno [REDACTED] la dott.ssa Antonella Mangia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO

Con l'atto introduttivo del presente giudizio, notificato in data [REDACTED] e depositato il successivo [REDACTED], il ricorrente - in qualità di militare dell'Aeronautica in ferma prefissata quadriennale "*con scadenza naturale della ferma contratta prevista per il [REDACTED]*" - impugna il provvedimento con il quale, in data [REDACTED] il Ministero della Difesa ha disposto la sua non ammissione alla prima rafferma biennale e il provvedimento con cui, il successivo [REDACTED] la menzionata Amministrazione lo ha posto in "*congedo illimitato*".

In particolare, il ricorrente espone quanto segue:

- in data [REDACTED] veniva inviato presso la Scuola Specialisti di Caserta per frequentare la II fase del [REDACTED] Corso VSP, "*ai fini del conseguimento della categoria/specialità propedeutica per il passaggio in servizio permanente nella Forza Armata di riferimento*";
- durante la frequentazione del "*corso fruiva di 61 giorni di licenza straordinaria di convalescenza per motivi sanitari opportunamente certificati*";
- da tale corso era, purtroppo, dimesso "*per non avere conseguito l' idoneità nelle discipline tecnico professionali*", con rinvio al reparto di appartenenza;
- "*nella stessa circostanza, il Comando della Scuola Specialisti redigeva rapporto informativo, relativo al periodo dal [REDACTED], esprimendo, nei confronti del predetto, il "giudizio complessivo di inferiore alla media"*";
- al fine di restare in servizio ed espletare nuovamente le procedure previste per il passaggio in servizio permanente, tra cui la ripetizione della fase II del [REDACTED] corso VFP, in data [REDACTED] presentava domanda di ammissione alla prima

rafferma biennale prevista al compimento del 43° mese di servizio;

- nonostante la già disposta riconvocazione alla frequenza della II fase del [REDACTED] e [REDACTED] Corso VSP, giusto telegramma del DIPMA del [REDACTED] tale domanda era respinta con provvedimento dell' [REDACTED] sulla base del rilievo che <<l'interessato nel periodo in esame ([REDACTED]) rilevante ai fini della rafferma, è stato valutato con giudizio equivalente a "inferiore alla media" dal [REDACTED] (rapporto informativo n. 9)>> e, quindi, in espressa applicazione dell'art. 954, comma 3 bis, d.lgs. n. 66/2010;

- con successivo provvedimento del [REDACTED] il predetto era, conseguentemente, posto in congedo illimitato per fine ferma/rafferma.

Avverso tali provvedimenti il ricorrente insorge deducendo i seguenti motivi di diritto:

VIOLAZIONE DI LEGGE: VIOLAZIONE DELL'ART. 3 DELLA L. 241/90 E SUCC. MODIFICHE: MOTIVAZIONE PALESEMENTE E MANIFESTAMENTE ERRATA E/O INGIUSTA OLTRE CHE CARENTE. SVIAMENTO LOGICO E GRAVE ERRORE DI FATTO. ECCESSO DI POTERE. VIOLAZIONE DI LEGGE OVVERO VIOLAZIONE DELL'ART. 954 COMMA 3 BIS DEL D.LGS. 66/2010; VIOLAZIONE DI LEGGE OVVERO VIOLAZIONE DELL'ART. 3, COMMA 1, LETT. A), DEL DECRETO DEL MINISTRO DELLA DIFESA DEL 23 APRILE 2015. VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 2 E 3 DEL DECRETO DEL MINISTRO DELLA DIFESA N. 331 DEL 03.08.2015, tenuto conto che l'Amministrazione ha tenuto conto soltanto della "valutazione caratteristica del periodo compreso tra il [REDACTED] [REDACTED], connotato, tra l'altro, da 61 giorni di assenza per motivi di malattia, ossia ha considerato un periodo limitato di servizio anziché "la totalità dei 12 mesi utili ai fini dell'ammissione alla rafferma", in netta distonia, tra l'altro, con il su indicato decreto ministeriale n. 331 del 2015, il quale elenca – tra i titoli valutabili – il "rendimento in servizio" riferito "all'intero periodo prestato in qualità di VFP 4". In altri termini, l'Amministrazione ha operato in spregio della disciplina che

██████████

regolamenta la materia poiché ha tenuto conto solo del rapporto informativo n. 9, reso al termine della II fase del Corso, e non di tutti i 12 mesi antecedenti alla presentazione dell'istanza di rafferma, precisando – in aggiunta - che in relazione a tale periodo il predetto ha conseguito il punteggio obiettivamente più che positivo di 8,20.

L'Amministrazione intimata – ancorché ritualmente evocata in giudizio – non si è costituita.

Con ordinanza n. ██████████ il Tribunale ha respinto la domanda cautelare.

Tale provvedimento è stato riformato dal Consiglio di Stato con la successiva ordinanza n. ██████████

A seguito della produzione di ulteriori scritti difensivi e documenti ad opera del ricorrente, atti a reiterare le censure formulate ma anche a palesare – più specificamente – le valutazioni dal predetto riportate nel corso dell'intero periodo di ferma e, ancora, in esito alla riammissione in servizio disposta in esecuzione dell'ordinanza del Consiglio di Stato, all'udienza pubblica del ██████████ ricorso è stato trattenuto in decisione.

DIRITTO

1. Il ricorso è fondato e, pertanto, va accolto.

1.1. Come si trae dalla narrativa che precede, il ricorrente lamenta l'illegittimità dei provvedimenti con cui l'Amministrazione ha, dapprima, respinto la domanda dal predetto presentata di ammissione alla seconda rafferma biennale e, in seguito, disposto il suo collocamento in congedo illimitato per fine ferma.

A tali fini il ricorrente deduce i vizi di violazione di legge ed eccesso di potere sotto svariati profili, in quanto denuncia – in sintesi – che il Ministero della Difesa avrebbe dovuto considerare il suo rendimento in servizio almeno *“nei 12 mesi antecedenti alla presentazione della domanda”* di rafferma biennale e non limitare – come, invece, è avvenuto – il suo *“vaglio ad archi temporali di inferiore durata”*.

Tali censure sono meritevoli di positivo riscontro.

2. Al riguardo, appare opportuno ricordare che:

a) l'art. 954 del d.lgs. n. 66 del 2010 dispone – per quanto di rilevanza in questa sede - che:

“ 3. I criteri e le modalità di ammissione alle rafferme sono disciplinati con decreto del Ministero della Difesa.

3-bis. I volontari in possesso dei requisiti previsti dal decreto di cui al comma 3 sono ammessi alla rafferma biennale con riserva fino alla definizione della graduatoria di merito”;

b) secondo il disposto dell'art. 3, comma 1, lett. a), del decreto all'uopo adottato in data 23 aprile 2015, oggetto di espresso richiamo nel provvedimento di non ammissione del ricorrente alla “rafferma biennale”, *“possono presentare domanda per l'ammissione alle rafferme biennali i volontari in ferma prefissata quadriennale risultati idonei ma non utilmente collocati in graduatoria per l'immissione nei ruoli dei volontari in servizio permanente, in possesso”*, tra gli altri, del seguente requisito: *“<a) aver riportato, in sede di valutazione caratteristica del servizio prestato, una qualifica non inferiore a “nella media” o giudizio equivalente per l'intero periodo comprendente i 12 mesi di ferma immediatamente precedenti la presentazione della domanda>>”;*

c) secondo, poi, l'art. 2 del successivo decreto del Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Militare n. 331 del 3 agosto 2015, rubricato *“Titoli valutabili per l'ammissione alla rafferma”*, la concessione dei successivi periodi di rafferma dei VFP4, ciascuno della durata di due anni, viene effettuata in base alla valutazione, tra l'altro, del *“rendimento in servizio”*, con la precisazione – al successivo art. 3, comma 2, del medesimo decreto – che *“<per quanto attiene ai Volontari dell'Esercito e dell'Aeronautica Militare, fermo restando il rispetto dei sopra descritti termini per la compilazione del documento caratteristico, sarà oggetto di valutazione, ai fini dell'attribuzione del relativo punteggio, il rendimento in servizio dell'intero periodo prestato in qualità di VFP4 secondo le modalità indicate, rispettivamente nei già citati allegati “C” e “C2”>>”.*

[REDACTED]

Ciò detto e preso, ancora, atto che - in aderenza, peraltro, al già menzionato art. 2 - l'allegato C2 contempla una pluralità di voci, utili per compilare la scheda valutativa dei VFP4 dell'Aeronautica Militare, e, in particolare, per computare il punteggio complessivo da assegnare a ciascun volontario, tra cui - preme rilevare - figurano anche qualifiche inferiori a "*nella media*" proprio in relazione al "*rendimento in servizio*", il Collegio ravvisa validi motivi per escludere che il conseguimento della qualifica "*inferiore alla media*" per un breve periodo o, comunque, per un periodo di molto inferiore a 12 mesi - come nel caso in trattazione - possa costituire di per sé un elemento ostativo all'ammissione alla rafferma biennale e, anzi, è ragionevolmente indotto a convenire sull'obbligo dell'Amministrazione di procedere sulla base di una valutazione complessiva del servizio prestato dal volontario almeno nel corso di tutti i 12 mesi di "*ferma*" antecedenti alla presentazione della domanda.

In sintesi, sussistono giusti motivi per affermare - in linea, peraltro, con i rilievi formulati dal Consiglio di Stato nell'ordinanza n. [REDACTED] di riforma dell'ordinanza di questo Tribunale n. [REDACTED] - che l'Amministrazione debba considerare le qualità del volontario nel loro complesso, ossia non possa assumere decisioni negative sulla base di valutazioni che - in quanto afferenti a brevi periodi - si palesano parziali e riduttive, precisando - in aggiunta - che tale ricostruzione giuridica delle previsioni in materia è da considerare aderente all'interesse pubblico, tenuto conto della indiscussa idoneità della stessa a garantire il mantenimento in servizio di personale effettivamente meritevole.

Le esposte considerazioni trovano - del resto - conferma nelle qualità dimostrate dal ricorrente in veste di volontario ammesso alla "*rafferma*" in seguito alla decisione del Consiglio di Stato (seppure "*con riserva*"), così come desumibili dalla documentazione prodotta in giudizio in data [REDACTED] (la quale rivela - appunto - che il predetto non solo è stato destinatario di una lettera di "*compiacimento*" in data [REDACTED] ma ha anche conseguito, per il periodo

[REDACTED], un “*giudizio complessivo finale*” in cui è dato leggere che “*per le qualità dimostrate è degno della massima considerazione stima e fiducia*”, con riporto, in ultimo, dell’espressione elogiativa di “*vivissimo compiacimento*”).

3. Per le ragioni illustrate, il ricorso va accolto.

Tenuto conto delle peculiarità che connotano la vicenda in esame, sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di giudizio tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso n. [REDACTED], come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla i provvedimenti impugnati.

Compensa tra le parti le spese di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno [REDACTED] con l’intervento dei Magistrati:

Concetta Anastasi, Presidente

Antonella Mangia, Consigliere, Estensore

Rosa Perna, Consigliere

L'ESTENSORE
Antonella Mangia

IL PRESIDENTE
Concetta Anastasi

IL SEGRETARIO